

Provincia di VARESE

Comune di VENEGONO INFERIORE

Statuto
COMUNALE

- approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 11.07.2000 e n. 37 del 28.09.2000, esecutive con provvedimento dell'O.RE.CO. di Milano del 18.10.2000 – atti n. 112;
- pubblicato all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi decorrenti dal 21.11.2000;
- pubblicato sul Bollettino della Regione Lombardia Serie Str. Ins. N. 50/1 del 11.12.2000

Titolo I – La Comunità di Venegono Inferiore

Art. 1 – Principi

Art. 2 – Programmazione e cooperazione

Titolo II – L'autonomia normativa

Art. 3 – L'autonomia statutaria

Art. 4 – Autonomia normativa

Art. 5 – Adeguamento delle fonti sopravvenute

Art. 6 – Ordinanze

Titolo III – Le autonomie istituzionali

Capo I – Principi

Art. 7 – Il Comune

Art. 8 – Le finalità e gli organi

Capo II – Partecipazione popolare

Sezione I – Libere forme associative

Art. 9 – Principi

Art. 10 – Registro delle Associazioni

Art. 11 – Accesso ai servizi ed alle strutture

Art. 12 – Collaborazione

Art. 13 – Finanziamenti

Art. 14 – Regolamento

Art. 14 bis – Consiglio comunale di ragazzi

Sezione II – Partecipazione dei cittadini al procedimento

Art. 15 – Principi

Art. 16 – Diritto di accesso agli atti

Art. 17 – Partecipazione al procedimento

Art. 18 – Accordi concernenti la discrezionalità

Sezione III – Forme di consultazione della popolazione

Art. 19 – Conferenze di settore

Art. 20 – Istanze, petizioni, proposte

Art. 21 – Consiglio comunale aperto

Art. 22 – Referendum

Capo III – Il Difensore Civico

Art. 23 – Il Difensore Civico

Art. 24 – Nomina

Art. 25 – Incompatibilità e decadenza

Art. 26 – Mezzi e prerogative

Art. 27 – Rapporti con il Consiglio Comunale

Art. 28 – Indennità di carica

Titolo IV – Autonomie politiche

Capo I – Il Consiglio Comunale

Art. 29 – Il Consiglio Comunale

Art. 30 – Competenze

Art. 31 – Sessioni e convocazioni

Art. 32 – Lavori del Consiglio Comunale

Art. 33 – Organi interni al Consiglio

Art. 34 – Consiglieri Comunali

Capo II – Organi esecutivi

Sezione I – La Giunta Comunale

Art. 35 – Principi

Art. 36 – Composizione

Art. 37 – Elezione del Sindaco e della Giunta Comunale

Art. 38 – Funzionamento

Art. 39 – Decadenza dalla carica

Art. 40 – Competenza

Art. 41 – Deliberazioni di organi collegiali

Sezione II – Il Sindaco

Art. 42 – Posizione e funzioni

Art. 43 – Competenze ed attribuzioni

Art. 44 – Attribuzioni di vigilanza e di organizzazione

Art. 45 – Attribuzioni di competenza statale

Art. 46 – Il Vice Sindaco

Titolo V – Uffici e personale

Capo I – Segretario Comunale

Art. 47 – Funzioni

Art. 48 – Vice Segretario

Capo II – Uffici e personale

Art. 49 – Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 50 – Il personale comunale

Art. 51 – Uffici

Art. 52 – Incarichi ed indirizzi di gestione

Art. 53 – Incompatibilità

Capo III – Collaborazioni esterne

Art. 54 – Collaborazioni esterne

Titolo VI – Servizi pubblici locali

Art. 55 – Organizzazione dei servizi

Art. 56 – Gestione dei servizi

Art. 57 – Organi delle aziende e delle istituzioni

Art. 58 – Accordo di programma

Art. 59 – Società commerciali di diritto privato

Art. 60 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Titolo VII – Ordinamento finanziario e controllo di gestione

Art. 61 – Principi

Art. 62 – Revisione economico finanziaria

Art. 63 – Controllo di gestione

Art. 64 – Principio di cooperazione

Art. 65 – Convenzioni

Art. 66 – Consorzi

Titolo VIII

Art. 67 – Disposizioni finali

Titolo I

LA COMUNITA' DI VENEGONO INFERIORE

Art.1 - Principi

1. La comunità di Venegono Inferiore, la cui autonomia è riconosciuta e garantita dalla Costituzione e dalle Leggi della Repubblica, si dà il presente Statuto, come carta fondamentale del suo ordinamento e si esprime attraverso gli organi eletti democraticamente, nonché attraverso gli istituti e gli organismi di partecipazione popolare.

2. La comunità di Venegono Inferiore è data dall'insieme delle persone che liberamente vivono e si esprimono nelle formazioni naturali, nelle aggregazioni sociali e nelle esperienze storicamente radicate nel territorio comunale che oggi si estende su una superficie di 5,77 kmq e confina con i comuni di Venegono Superiore, Tradate, Castelnuovo Bozzente, Binago, Lonate Ceppino, Castiglione Olona, Gornate Olona, e si inserisce, per soddisfare le esigenze della popolazione, nella provincia di Varese, nella Regione Lombardia, nella Repubblica Italiana e nella Comunità Europea.

3. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e promuove

lo sviluppo, indirizzando l'esercizio delle sue funzioni allo scopo di renderle coerenti

con i valori che ritiene fondativi della propria vita sociale.

4. Il Comune di Venegono Inferiore riconosce come propri valori costitutivi e principi orientativi della propria azione:

a) l'uguaglianza, da raggiungersi anche attraverso il superamento degli squilibri territoriali, sociali ed economici presenti nel proprio ambito;

b) la solidarietà, da esplicarsi anche per tramite della realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato;

c) la conservazione, promozione e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, e la tutela dell'equilibrato assetto territoriale a garanzia di una migliore qualità della vita;

d) la funzione sociale dell'attività economica, sia pubblica che privata, da promuovere anche attraverso l'associazionismo economico e cooperativo;

e) tutti i valori e diritti inviolabili della persona umana, valorizzandone l'autonoma iniziativa, come singolo o nelle formazioni sociali nelle quali si esprime e svolge la sua personalità, indicati dalla carta costituzionale della Repubblica.

5. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Comune di Venegono Inferiore. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stati stabiliti delibera del Consiglio comunale n. 58 del 3.9.1993 e autorizzati con Decreto del Presidente della Repubblica del 8.1.1999. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

6. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono presso la sede municipale, salvi i casi di eccezionalità ed urgenza.

7. Allo scopo di rendere effettiva la partecipazione popolare il Comune informa la propria attività al principio della pubblicità della propria azione nelle forme più opportune e cura la pubblicazione dell'apposito informatore civico, Il Dialogo, per dare notizia alla popolazione

delle deliberazioni assunte dal Consiglio, delle istanze, petizioni e proposte avanzate dai cittadini e delle principali attività e deliberazioni poste in essere dal Sindaco e dalla Giunta. Al medesimo fine garantisce l'accessibilità e la facilità di lettura dell'Albo Pretorio.

8. Allo scopo di rendere effettiva la parità tra uomo e donna il Comune di Venegono Inferiore attua tutte le misure necessarie ad assicurare la pari opportunità, anche promuovendo la presenza, nelle giunte, negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, di uomini e donne.

Art.2 - Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia e della Provincia di Varese, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Titolo II

L'AUTONOMIA NORMATIVA

Art.3 - L'autonomia statutaria

1. Il presente Statuto prevale, nei limiti dei principi fissati dalle leggi, su ogni altra fonte normativa comunque denominata. Ad esso debbono uniformarsi tutti gli atti del Comune.

2. Il Comune di Venegono Inferiore rivendica per sé uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini; valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali..

3. *Le norme statutarie vanno interpretate in base ai criteri di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice Civile e, comunque, in modo coerente con i principi ed i valori costitutivi della comunità di Venegono Inferiore ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto, che costituiscono prioritaria fonte d'orientamento per l'interprete.*

4. *La forma democratica-rappresentativa del governo locale, qualificata dai valori e principi costitutivi di cui all'art. 1 del presente statuto, non è suscettibile di revisione statutaria.*

5. *La revisione statutaria può essere promossa da un numero di elettori pari al dieci per cento, mediante il deposito in segreteria di proposte sostitutive corredate da adeguata relazione esplicativa e dalle firme richieste. Le firme devono essere raccolte in calce alla proposta di revisione statutaria e le stesse devono essere autenticate con le medesime modalità utilizzate per la raccolta delle firme delle liste elettorali..*

6. *Il Difensore Civico decide sull'ammissibilità della richiesta referendaria. Le proposte così presentate sono inviate tempestivamente ai capi gruppo per la convocazione sollecita della conferenza degli stessi.*

Il Difensore Civico può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo statuto e dalle norme regolamentari.

7. *Ove sia ritenuta ammissibile la proposta è tempestivamente comunicata, a cura del Sindaco, ad ogni Consigliere comunale personalmente e deve essere messa in discussione entro le prime tre sedute del Consiglio comunale, comunque non oltre tre mesi dalla presentazione.*

8. *Per la discussione della proposta di revisione statutaria è convocata apposita seduta di Consiglio comunale, della quale è data, a cura del Sindaco, la massima pubblicità e notizia alla popolazione.*

9. Una proposta di revisione statutaria non accolta dal Consiglio comunale non può essere riproposta se non dopo due anni dalla data di prima presentazione.

Art.4 – Autonomia normativa

1. L'esercizio della funzione normativa si esplica mediante l'adozione di regolamenti, ordinanze, piani, programmi ed atti amministrativi generali.

2. I regolamenti generali, i programmi, i piani e gli altri atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, espressamente riservati dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, sono adottati da quest'organo con la maggioranza prescritta dalle legge o dai regolamenti. Prima della loro definitiva adozione lo schema di detti atti deve essere depositato nella segreteria del comune per non meno di otto giorni, dandone notizia nelle forme opportune alla popolazione, onde consentire ai cittadini interessati di presentare osservazioni, memorie, documenti, pareri. Il Consiglio comunale può, ove opportuno, espressamente ritardare l'esecutività di detti atti per un termine coincidente con quello di pubblicazione successiva all'adozione.

3. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere comunale, ai cittadini, singoli o associati ai sensi dell'art. 20, 4° comma, del presente Statuto.

4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum consultivo.

Art.5 – Adeguamento delle fonti sopravvenute

1. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni a essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dell'ente. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette

Art.6 – Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art. 38 della legge n. 142/1990 così come modificato dalla legge n. 265/1999. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.*

Le ordinanze di carattere ordinario vengono emanate dai funzionari, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari

2. Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.

3. (abrogato)

4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al comma 2 del presente articolo.

Titolo III

LE AUTONOMIE ISTITUZIONALI

Capo I

Principi

Art.7 - Il Comune

1. Il Comune è costituito dall'insieme dei poteri di governo della comunità di Venegono Inferiore così come disciplinati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Il Comune di Venegono Inferiore ha competenza generale per la cura, la rappresentanza e lo sviluppo della sua comunità, salvo quanto riservato o delegato a consorzi, alla Provincia, alla Regione, allo Stato, alla Comunità Europea o ad altre organizzazioni della comunità internazionale.

Art.8 - Le finalità e gli organi

1. *Il Comune di Venegono Inferiore esercita le funzioni di rappresentanza, cura e promozione della comunità, ispirandosi ai suoi valori costitutivi ed avvalendosi della propria organizzazione politica ed amministrativa.*

2. *Il Corpo Elettorale è titolare della sovranità e la esercita con il voto, con forme di democrazia diretta, con poteri di indirizzo e di controllo, anche negli organismi di partecipazione delle persone e delle loro libere associazioni, previste dal presente Statuto.*

3. *Sono organi del Comune:*

a) *il Consiglio comunale, che è l'organo di iniziativa ed indirizzo politico e di controllo della corretta attuazione delle sue direttive e dei programmi dell'Amministrazione;*

b) *il Sindaco, che è il responsabile dell'amministrazione del comune ed ufficiale del governo per le materie di competenza statale;*

c) *la Giunta comunale, che collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio*

4. *I predetti organi, a diverso titolo e con differenti modalità, si avvalgono dei servizi dell'organizzazione burocratica e dell'insieme di beni e servizi che costituiscono l'amministrazione comunale, tanto direttamente, quanto indirettamente, a mezzo di convenzioni, consorzi, istituzione di enti comunque variamente denominati nel presente statuto o in atti da esso dipendenti.*

5. *Il funzionamento degli organi comunali per quanto non previsto dalla legge o dal presente statuto, è disciplinato da uno o più regolamenti che concorrono a promuoverne la massima funzionalità.*

Capo II

Partecipazione popolare

Sezione 1 - Libere forme associative

Art.9 - Principi

1. Il Comune di Venegono Inferiore riconosce, valorizza, promuove e sostiene le libere forme associative di volontariato e di cooperazione che, senza fine di lucro, abbiano sede ovvero una propria sede sezionale ed operino nel territorio del Comune, e ne favoriscano lo sviluppo sociale, culturale, politico, religioso, ricreativo, sportivo e turistico e siano dotate di stabile organizzazione, ancorché non costituite in forma associativa ai sensi del Codice Civile e siano rette da uno statuto democratico.

Art.10 - Registro delle associazioni

1. Al fine di garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 9, il Comune di Venegono Inferiore istituisce un registro degli organismi di partecipazione. L'iscrizione delle associazioni è un mero atto ricognitorio. Nel caso in cui il Comune intenda stipulare delle convenzioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali, le suddette associazioni dovranno possedere i requisiti previsti dalla Legge.

2. A detto registro possono accedere tutti i gruppi che siano in possesso dei requisiti previsti dall'apposito regolamento. Il predetto registro è tenuto dal Funzionario competente, che lo aggiorna e lo custodisce. Contro i provvedimenti di iscrizione, non iscrizione e cancellazione ogni associazione potrà rivolgere reclamo al Consiglio comunale. E' comunque salva l'azione davanti agli organi giurisdizionali.

Art.11 - Accesso ai servizi ed alle strutture

1. I soggetti di cui all'art. 10 potranno utilizzare i servizi, le strutture, gli spazi pubblici di riunione, di cui ad apposito elenco approvato dal Consiglio Comunale con l'assistenza degli uffici comunali.

Art.12 - Collaborazione

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa e programmatica delle libere forme associative, il Comune di Venegono Inferiore può convenzionarsi con esse per collaborare alla realizzazione di progetti o programmi.

2. Detta collaborazione avverrà normalmente nella forma della convenzione, che può comportare la concessione di finanziamento, uso di locali o beni dell'Amministrazione, finalizzate alla promozione dello sviluppo socioeconomico, politico, sportivo, turistico e culturale della comunità.

Art.13 - Finanziamenti

1. Il Comune può erogare sostegni finanziari alle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 10 del presente statuto, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con atto programmatico predisposto ed approvato dalla Giunta.

2. I contributi vengono erogati in base a richieste scritte corredate dal consuntivo degli anni precedenti e dal piano delle attività previste. Il relativo finanziamento viene disposto con provvedimento del Responsabile del servizio, che valuti la sussistenza dei requisiti.

Art.14 - Regolamento

1. Il regolamento previsto dal citato art. 12 della Legge 241/1990 disciplina l'attuazione degli artt.10, 11, 12 e 13 del presente Statuto.

Art.14/bis - Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Sezione II – Partecipazione dei cittadini al procedimento

Art.15 – Principi

L'attività amministrativa comunale è informata al principio di trasparenza e piena conoscibilità degli atti amministrativi.

E' facoltà del Consiglio Comunale istituire, su specifici argomenti relativi all'attività comunale, gruppi di lavoro aperti alla partecipazione di esterni.

Art.16 - Diritto di accesso agli atti

1. Il Comune di Venegono Inferiore assicura, anche ai sensi della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 comma 4 della legge 142/1990, l'accesso agli atti dell'Amministrazione comunale, di Enti, Istituzioni, Aziende e Società istituite o comunque connesse al Comune. Sono pubblici tutti gli atti non espressamente dichiarati riservati, anche temporaneamente, da norma di legge o di regolamento o atto motivato del Dirigente, nei modi previsti dal regolamento, qualora la pubblicità degli atti impedisca o riduca l'efficacia o l'efficienza dell'azione amministrativa.*

2. Il regolamento disciplina le modalità del diritto di accesso agli atti amministrativi aventi rilevanza esterna in modo che sia assicurata un'esauriente conoscenza al soggetto legittimato.

3. I cittadini, singoli o associati, possono accedere agli atti del Comune di Venegono Inferiore al solo fine di tutelare le proprie situazioni giuridicamente rilevanti. La richiesta, che deve essere congruamente motivata in ordine alla sussistenza dei requisiti ed alla legittimazione all'accesso, è evasa prontamente, dopo la verifica dei requisiti e della legittimazione e nei limiti delle possibilità degli uffici.

4. Il diritto di accesso ai sensi del comma 3 si effettua nelle forme, stabilite dal regolamento.

5. Fermo restando il diritto dei legittimati ai sensi del comma 3 del presente articolo, la pubblicazione degli atti aventi interesse generale si attua mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, impregiudicata la facoltà dell'amministrazione di individuare forme di più ampia diffusione.

6. *Il Comune di Venegono Inferiore può avvalersi di ogni opportuna forma di pubblicizzazione degli atti e delle attività, anche radiofonica, giornalistica e televisiva.*

7. *Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle specifiche norme della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.*

Art.17 - Partecipazione al procedimento

1. *Il Comune di Venegono Inferiore attua la più ampia partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo, secondo le modalità previste dalla legge n. 241/1990 e nelle forme stabilite dal regolamento.*

2. *Le norme del presente articolo si estendono ad Enti, Istituzioni, Aziende e Società istituite o comunque connesse al Comune.*

Art.18 - Accordi concernenti la discrezionalità

1. *Nei termini di cui all'art. 11 della Legge n. 241/1990 l'Amministrazione comunale può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di un provvedimento amministrativo.*

2. *Alla stipula dell'accordo provvede il Responsabile del servizio a ciò autorizzato dalla Giunta o dal Consiglio comunale secondo le reciproche competenze.*

Sezione III - Forme di consultazione della popolazione

Art.19 - Conferenze di settore

1. *Il Sindaco o la Giunta comunale possono convocare conferenze di settore.*

2. *Alla conferenza di settore partecipano i rappresentanti delle libere forme associative che svolgano la loro attività nel settore oggetto della consultazione.*

3. *La convocazione delle conferenze di settore avviene mediante notificazione dell'ordine del giorno della riunione, dei quesiti e delle questioni sulle quali l'Amministrazione intende sentire il parere delle libere forme associative.*

4. *Del parere espresso dalla conferenza di settore si redige apposito verbale che entra a far parte integrante di tutti i provvedimenti che l'Amministrazione successivamente*

adotterà in ordine alle questioni sulle quali la conferenza si è espressa. L'emissione del parere da parte delle associazioni consultate non fa nascere, in capo alle stesse, alcuna legittimazione processuale nei confronti dell'atto finale della procedura.

Art.20 - Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini singoli od associati possono presentare all'Amministrazione comunale petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, l'amministrazione comunale ne garantisce il tempestivo esame.

2. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione. Il Sindaco, sentiti i responsabili degli uffici competenti, risponde all'istanza secondo i termini previsti dal regolamento. Il regolamento stabilisce le modalità per la presentazione dell'istanza, le forme di comunicazione della risposta nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza. Copia dell'istanza scritta e della relativa risposta, viene trasmessa ai capi gruppo consiliari.

3. I cittadini possono rivolgere, in forma collettiva, alla Giunta ed al Consiglio comunale petizioni per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità. Il regolamento, di cui al comma 2 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità. Gli organi interessati procedono nell'esame della petizione e predispongono le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispongono l'archiviazione qualora non ritengano di aderire all'indicazione in essa contenuta. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato. Se il termine previsto dal regolamento per l'esame della petizione non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della stessa. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio che, in ogni caso, chiude la procedura con un provvedimento espresso di cui è

garantita al soggetto proponente la comunicazione.

4. I cittadini possono avanzare al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi. Il Sindaco le trasmette all'organo competente corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria. Il regolamento stabilisce:

a) il numero dei cittadini che avanzano le proposte;

b) i tempi entro i quali il Sindaco la trasmette all'organo competente e quelli entro i quali l'organo deve sentire i proponenti.

5. Tra l'organo competente ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare. Copia della proposta e della relativa risposta viene trasmessa ai capi gruppo consiliari.

Art.21 - Consiglio comunale aperto

1. Quando il Sindaco, la Giunta o un terzo dei Consiglieri Comunali assegnati lo ritengano opportuno, il Consiglio comunale può riunirsi in sessione aperta alla popolazione su temi specifici e previa pubblicazione dell'ordine del giorno ed affissione dello stesso almeno sette giorni prima, in modo da assicurare alla popolazione la più ampia conoscenza.

2. Detto Consiglio comunale è presieduto, moderato e coordinato dal Sindaco.

3. Al termine della riunione può essere votato, dai soli Consiglieri Comunali, un ordine del giorno che recepisca le opinioni espresse dalla popolazione.

Art.22 – Referendum

1. Il Comune di Venegono Inferiore prevede il referendum consultivo quale strumento di partecipazione popolare e di collegamento tra i cittadini e le istituzioni.

2. Il quesito referendario può riferirsi soltanto alle materie di competenza comunale, con l'esclusione, in ogni caso, delle seguenti materie:

a) revisione dello statuto;

- b) materie già fatte oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio;*
- c) tributi, tariffe e bilancio;*
- d) espropriazione per pubblica utilità;*
- e) atti obbligatori per legge statale o regionale;*
- f) provvedimenti relativi al personale comunale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi;*
- g) nomine e designazioni.*

3. Il quesito referendario, proposto nella forma prevista dal regolamento, può essere formulato, purché in modo chiaro e comprensibile, sia nella forma della richiesta di consenso o dissenso, sia nella forma della scelta tra opzioni alternative. L'ammissibilità del quesito è vagliata da una commissione composta nei modi previsti dal regolamento e deliberata dallo stesso Consiglio comunale a maggioranza assoluta. Dopo tale deliberazione nessun provvedimento e nessun accordo sostitutivo di provvedimento può essere assunto dagli organi comunali fino alla pronuncia dei risultati.

4. Il quesito referendario deve essere proposto da:

- a) un numero di elettori pari al 10% del totale;*
- b) il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.*

5. Il quesito referendario è valido quando abbia partecipato al voto la maggioranza assoluta degli elettori ed approvato quando abbia ricevuto consensi pari alla maggioranza dei voti validi.

6. Si possono prevedere procedure elettorali che si avvalgono dei mezzi informatici e telematici. La consultazione dovrà avere luogo in una domenica compresa tra aprile-maggio o settembre-ottobre. Per la campagna e le operazioni elettorali valgono le disposizioni della normativa vigente

7. Se il quesito referendario è valido, il Sindaco, che ne dichiara l'esito entro 10 giorni, è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale, entro i successivi 60 giorni, la deliberazione

sull'oggetto del quesito referendario. La mancata accettazione dei risultati del referendum deve essere adeguatamente motivata con deliberazione assunta ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 142/1990.*

Capo III - Il Difensore Civico

Art.23

1. E' istituito il Difensore Civico comunale il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art.24 - Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio comunale, anche nel caso in cui sia scelto in forma convenzionata con altri comuni o con la provincia, a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati al Comune (2/3). Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in due successive votazioni, ai fini della nomina è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. La nomina avviene nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta e comunque entro i 90 giorni successivi al termine per la presentazione delle candidature o dalla presa d'atto di eventuali dimissioni o per sopraggiunte cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

2. Il Difensore Civico resta in carica per la stessa durata del Consiglio comunale che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

3. Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: - giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e lo statuto della comunità di Venegono Inferiore e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene -.

4. La nomina a Difensore Civico avviene fra coloro che per preparazione ed esperienza

diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa. Il cittadino che intende ricoprire la carica di Difensore Civico deve depositare, presso il Segretario comunale, una dichiarazione semplice di disponibilità corredata di idoneo curriculum, entro la data di convocazione del Consiglio comunale per l'elezione della Giunta oppure entro 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto.

Art.25 - Incompatibilità e decadenza

1. Non può candidarsi a Difensore Civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle A.S.L. nonché i candidati alle ultime consultazioni elettorali o in coincidenza temporale a qualunque elezione amministrativa o politica;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituzioni e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi,

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano Amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.

2. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma 1. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art.26 - Mezzi e prerogative

1. *L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dall'Amministrazione comunale.*
2. *Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.*
3. *A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.*
4. *Può altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro il termine prefissato.*
5. *Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto, il proprio parere a chi ha richiesto il suo intervento; sollecita, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovra ordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.*
6. *L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore che può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.*
7. *Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.*
8. *Al Difensore Civico attendono tutti i compiti specificatamente individuati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.*

Art.27 - Rapporti con il Consiglio comunale

1. *Il Difensore Civico presenta annualmente al Consiglio comunale la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi della*

Pubblica Amministrazione e, ove lo ritenga opportuno, formulando proposte atte a risolvere i problemi emersi.

Art.28 - Indennità di carica

1. Al Difensore Civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli Assessori Comunali, salvo sua espressa rinuncia.

Titolo IV

AUTONOMIE POLITICHE

Capo I - Il Consiglio comunale

Art.29 - Il Consiglio comunale

- 1. Il Consiglio comunale è il massimo organo di indirizzo politico del Comune.*
- 2. Il Consiglio comunale ha competenza propria in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto ed ha autonomia organizzativa, normativa e funzionale.*
- 3. Il Consiglio comunale ha competenza deliberativa, ispettiva, consultiva e di proposta. Il Consiglio comunale esercita la sua competenza deliberativa nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, mentre esercita funzioni consultive in tutti i casi in cui ciò gli venga richiesto dal Sindaco o dalla Giunta ed ha potere di iniziativa in tutti i casi in cui, in materie di competenza del Sindaco o della Giunta, il Consiglio comunale presenti agli organi competenti indirizzi o schemi di provvedimento.*
- 4. I piani finanziari sottoposti a deliberazione del Consiglio comunale devono essere corredati dalla relativa documentazione.*

Art.30 - Competenze

1. Il Consiglio comunale ha competenze limitatamente agli atti fondamentali stabiliti dall'art. 32 della legge 142/90.*

Abrogati commi da a) a q)

Art.31 - Sessioni e convocazioni

1. *Le sedute del Consiglio si svolgono in sessioni ordinarie e straordinarie e sono aperte al pubblico.*
2. *Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32, comma 2, lettera b), della Legge n. 142/1990*.*
3. *Il Consiglio è convocato dal Sindaco che, sentita la Giunta, formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.*
4. *Gli adempimenti previsti al comma 3 sono espletati dal Vicesindaco con le modalità previste dall'art. 37 bis della Legge 142/90.**

5. *Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda 1/5 dei Consiglieri, inserendo all'ordine dei giorno le questioni richieste.*

Art.32 - Lavori del Consiglio comunale

1. *Il Consiglio comunale è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie nei casi previsti dalla legge, dallo statuto, ovvero in tutti i casi nei quali se ne mostri l'opportunità. Nei casi di sessioni straordinarie la seduta deve avere luogo entro e non oltre venti giorni dalla richiesta. Nel caso di indifferibile urgenza la convocazione avviene entro le ventiquattro ore, salva la facoltà di differire la votazione di altre ventiquattro ore nel caso in cui in tal senso si pronunci almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.*
2. *Il Sindaco convoca il Consiglio comunale ove lo ritenga opportuno e necessario, ovvero quando lo richieda un quinto dei consiglieri comunali assegnati, ovvero nei casi in cui ciò sia richiesto dallo statuto per effetto della partecipazione popolare.*
3. *Il Consiglio comunale è presieduto e coordinato dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Il regolamento, di cui al comma 5 del presente articolo, definisce le procedure ed i modi per la formazione dell'ordine del giorno sentita la conferenza dei capi gruppo per l'iscrizione di interrogazioni, mozioni e proposte da parte dei Consiglieri e per l'esercizio del diritto di parola da parte dei Consiglieri e dei capi gruppo.*

4. Alle sedute prende parte il Segretario comunale con funzioni di segretario. Egli cura la stesura del verbale e la relativa delibera, li sottoscrive, unicamente al Sindaco o a chi abbia legittimamente presieduto la seduta in sua sostituzione (abrogato), ne cura la custodia e la consultazione secondo le modalità previste dal regolamento. In caso di impedimento, assenza o astensione obbligatoria in caso di deliberazioni che riguardino lui o i suoi parenti o affini fino al quarto grado, egli è sostituito dal vicesegretario quando tale figura professionale dotata dei requisiti di legge può essere assegnata all'Ente tramite concorso pubblico o in sua assenza dal Consigliere Comunale votato a tal fine dal Consiglio Comunale stesso.

5. Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità di convocazione del Consiglio comunale, la disciplina delle sue sedute, le forme di votazione, la costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari e quant'altro si mostri necessario per assicurare l'attività del Consiglio comunale stesso. Detto regolamento è approvato dal Consiglio comunale con le stesse maggioranze prescritte per l'approvazione del presente Statuto.

Art.33 - Organi interni al Consiglio

1. Il Consiglio comunale di Venegono Inferiore istituisce nel proprio seno commissioni consiliari permanenti e temporanee, in costanza di particolari iniziative o questioni. Le sedute sono pubbliche. La durata e la competenza delle commissioni temporanee è stabilita con l'atto costitutivo delle stesse. E' facoltà del Consiglio comunale istituire commissioni temporanee per speciali problemi ove ciò sia richiesto da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati. Alle commissioni permanenti può essere assegnata la funzione deliberante nei casi previsti dal regolamento.

2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire, al proprio interno, commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento di queste commissioni sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 32 comma 5 del vigente statuto

2/bis. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire

commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia. La presidenza di tali commissioni è attribuita alle opposizioni.

3. Con il regolamento di cui al comma 5 dell'art. 32 del presente Statuto sono precisate le materie, le modalità di nomina dei rappresentanti, l'attribuzione della presidenza, i rapporti con il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco, i casi in cui la commissione siede in seduta segreta ed in genere tutte le norme di funzionamento delle commissioni di cui al presente articolo.

4. Nelle commissioni di cui al comma 1, 2 e 2/bis del presente articolo sono rappresentati tutti i gruppi consiliari in modo proporzionale alla loro rappresentanza in Consiglio comunale, realizzata mediante voto plurimo.

5. Sono costituiti, nell'ambito del Consiglio comunale, gruppi consiliari che raggruppano tutti i Consiglieri eletti nella medesima lista. I Consiglieri che non intendono aderire al gruppo consiliare di spettanza possono costituire un nuovo gruppo, ovvero iscriversi al gruppo misto. I gruppi consiliari usufruiscono, ove disponibili, per le proprie attività istituzionali, di spazi e dotazioni entro la sede comunale e nominano un capo gruppo che entra a far parte della conferenza dei capi gruppo e rappresenta il gruppo, godendo dei diritti imputatigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Ove non sia stato eletto il capo gruppo, esercita le sue funzioni il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti personali.

6. E' istituita la conferenza dei capi gruppo con compiti di coordinamento dei lavori del Consiglio comunale e di coordinamento della sua attività con quella degli organi esecutivi, in base alle disposizioni del regolamento di cui all'art. 32 del presente Statuto.

7. L'appartenenza dei Consiglieri, riuniti o meno in gruppi alla maggioranza ovvero la minoranza consiliare è determinata:

a) in via principale dalla attribuzione dei seggi alle liste dei candidati effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco;

b) in via secondaria dalla posizione assunta dai consiglieri all'atto dell'approvazione del

documento contenente gli indirizzi generali di governo o successivamente

Art.34 - Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità di Venegono Inferiore, senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere di voti ed opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni. Il loro status è regolato dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto la più alta cifra individuale di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, e a parità di cifra, quello più anziano di età.

3. Per l'esercizio della loro attività i Consiglieri hanno diritto, in base alle vigenti norme di legge, ad avere tutte le necessarie informazioni, copie degli atti e dei documenti in possesso dell'Amministrazione, nonché di ogni ente, istituzione o società dipendente, quale che sia la sua natura giuridica, nelle forme, modi e tempi previsti dal regolamento. Ciascun Consigliere è tenuto, entro dieci giorni, ad eleggere domicilio entro il territorio comunale e a depositare presso la segreteria autocertificazione dell'ammontare dei redditi prodotti nell'anno entro tre mesi dalla presentazione.

4. I Consiglieri partecipano alle attività del Consiglio, delle commissioni cui sono assegnati. Essi possono presentare interrogazioni e mozioni ed hanno diritto di iniziativa su ogni atto di competenza del Consiglio comunale e di proposta su quelli spettanti ad altri organi, nonché ottenere la convocazione del Consiglio, su argomenti di competenza consiliare, con richiesta presentata da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati.

4 bis. Il consigliere che non partecipa alle sedute di consiglio è tenuto a presentare per iscritto al Segretario Comunale, entro la seduta successiva, la motivazione dell'assenza. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del consiglio comunale senza giustificato motivo comporta la decadenza che è pronunciata dal consiglio comunale dopo l'espletamento delle procedure previste dagli artt. 6 e 7 della legge n. 154/1981.

5. *Le dimissioni sono inviate al Consiglio Comunale e depositate immediatamente al protocollo ed hanno immediata efficacia e sono irrevocabili dal momento della loro presentazione. La presa d'atto da parte del Consiglio comunale avviene nella prima seduta successiva, nel cui ordine del giorno il Sindaco è tenuto ad includerle.*

6. *(abrogato).*

Capo II

Organi esecutivi

Sezione 1 - La Giunta Comunale

Art.35 - Principi

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali; realizza gli indirizzi di governo approvati dal Consiglio comunale, adotta gli atti necessari per l'attuazione dei provvedimenti del Consiglio comunale, svolge attività di impulso e iniziativa nei confronti del Consiglio comunale.

Art.36 - Composizione

*1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede **da non più di sei** assessori scelti fra i Consiglieri Comunali. Non possono entrare a far parte della Giunta i soggetti in stato di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla legge.*

Art.37 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta comunale

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni di legge ed è membro del Consiglio comunale.

1-bis. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

1-ter. Entro 30 giorni dalla prima seduta, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, in coerenza con il documento programmatico depositato nella campagna elettorale.

1-quater. Prima della presentazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale discuterà la definizione delle linee programmatiche, il loro adeguamento e la loro verifica periodica sulla base della relazione del Sindaco e dei singoli Assessori. La verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'approvazione del conto consuntivo vengono comunque accompagnate da una breve relazione politica del Sindaco e dei singoli Assessori.

1-quinquies. Una commissione consiliare garantisce la partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica delle linee programmatiche.

2. Il Sindaco può in ogni tempo revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. (abrogato)

Art.38 – Funzionamento

1. La Giunta è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario, sulla base di ordine del giorno da questi prefissato, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. La seduta è valida solo se interviene la maggioranza assoluta degli aventi diritto e la deliberazione è valida se adottata a maggioranza dei presenti.

2. Spettano al Sindaco tutti i compiti di coordinamento e direzione dei lavori della Giunta comunale, la decisione di porre ai voti ogni singola questione e di esternare gli indirizzi politici della stessa. Spetta, comunque, al Sindaco il compito di assicurare l'unità di indirizzo politico della Giunta

3. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco non comporta le dimissioni del Sindaco e della Giunta. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco,

e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione; se questa viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art.15 della L. 55/90, come modificato dall'art.1 nella L. 16/92. Il Sindaco viene sostituito dal Vice Sindaco

4-bis. E' facoltà del Sindaco delegare stabilmente a singoli componenti della Giunta le funzioni relative a rami di amministrazione.

5. E' comunque assicurato il diritto dei singoli Assessori di proporre l'adozione di provvedimenti o l'assunzione di indirizzi politici.

6. Alle adunanze della Giunta possono essere chiamati a partecipare i Revisori dei Conti.

Art.39 - Decadenza dalla carica

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio comunale e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. (abrogato)

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art.15 della L. 55/90, come modificato dall'art.1 nella L. 16/92

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta. Lo scioglimento del Consiglio viene determinato anche dalla

approvazione di una mozione di sfiducia presentata ai sensi dell'art. 38 dello statuto.

5. I singoli Assessori cessano dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, revoca da parte del Sindaco, decadenza da consigliere o decesso.

Art.40 - Competenza

1. La Giunta è competente per la trattazione di tutte le materie o i procedimenti non espressamente riservati dalla legge al Consiglio comunale, al Sindaco, al Segretario o ai funzionari.

1-bis. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. La Giunta può adottare, in via d'urgenza atti di competenza di altri organi solo nei casi espressamente previsti dalla legge e motivando in ordine alla assoluta impossibilità di trattare tempestivamente l'argomento nella sede competente. L'organo competente, in sede di ratifica, ove deliberi di non convertire la deliberazione assunta in via d'urgenza, ha l'obbligo di statuire in merito alle situazioni giuridiche soggettive createsi in esecuzione della deliberazione d'urgenza.

Art.41 - Deliberazione di organi collegiali

1. Le sedute degli organi collegiali sono valide quando intervenga la metà più uno dei componenti e le proposte sono approvate con il consenso della maggioranza dei presenti salvo maggioranze previste espressamente dalla legge o dallo Statuto. Di regola la votazione avviene a scrutinio palese, salvo che riguardi persone e negli altri casi previsti dalla legge o dai regolamenti.

Sezione II

Il Sindaco

Art.42 - Posizione e funzioni

1. Il Sindaco rappresenta la comunità di Venegono Inferiore ed in tale veste esercita funzioni di presidenza, di indirizzo e coordinamento e di amministrazione.

1bis. . Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

1ter. Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art.43 - Competenze ed attribuzioni

Il Sindaco:

a) convoca il Consiglio comunale e la Giunta, fissando ordine del giorno e data, ora e luogo dell'adunanza;

b) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e l'azione degli Assessori allo scopo di assicurare l'unità dell'indirizzo politico, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;

c) coordina e promuove l'attività dei singoli componenti la Giunta comunale e concorda con essi le dichiarazioni e le prese di posizione che interessano l'ente che costoro intendono rilasciare;

d) rappresenta il Comune, anche in giudizio sia per la promozione di azioni giurisdizionali che per la resistenza avverso azioni proposte contro il Comune;

e) emana ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 6 comma 1 dello Statuto

f) promuove ed assume le iniziative necessarie per concludere accordi di programma;

g) inoltra al Segretario comunale le dimissioni sue o della Giunta, perché il Consiglio

comunale ne prenda atto;

h) convoca i comizi elettorali per i referendum;

i) (abrogato)

l) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi, aziende speciali, società ed istituzioni appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi individuati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta, sentiti, ove occorra, i rappresentanti dei dipendenti;

m) impartisce direttive al Segretario ed in ordine alle funzioni da questi esplicate;

n) (abrogato)

o) Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

p) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale non collegiale che lo Statuto non abbia espressamente attribuito al Segretario e ai responsabili dei servizi;

q) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alle nomine, alla designazione o alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

r) svolge tutte le altre funzioni espressamente attribuitegli dallo Statuto.

s) nomina il Segretario Comunale in conformità alle norme di legge.

Art.44 - Attribuzioni di vigilanza e di organizzazione

1. Per quanto riguarda le attribuzioni di vigilanza, il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti, anche

riservati;

b) promuove, tramite il Segretario indagini e verifiche sull'attività dell'Amministrazione;

c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, istituzioni appartenenti al Comune e società per azioni, società a responsabilità limitata a partecipazione comunale, tramite i rappresentanti del Comune nelle stesse, dandone notizia al Consiglio comunale;

e) collabora con i Revisori dei conti per definire le loro funzioni in confronto delle istituzioni.

2. Per quanto riguarda le attribuzioni organizzatorie al Sindaco deve essere attribuita la competenza in ordine a:

a) convocazione e presidenza della conferenza dei capigruppo;

b) esercizio dei poteri di polizia nelle sedute del Consiglio comunale e degli organismi partecipativi da lui presieduti;

c) delega ad Assessori o a Consiglieri Comunali di specifiche attribuzioni in ordine a materie omogenee e definite;

d) riceve le istanze, petizioni e proposte da presentare al Consiglio comunale.

e) Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 142/90, nonché dai regolamenti comunali.*

Art.45 - Attribuzioni di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi

4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art.46 - Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

2. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta tempestiva comunicazione al Consiglio comunale ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Capo I - Segretario comunale

Art.47 - Funzioni

1. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco, del quale attua le direttive, sovrintende all'attività degli uffici, cura l'attuazione dei provvedimenti, roga, nell'interesse esclusivo del Comune, atti e contratti in base alle disposizioni di legge, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale e sovrintende alla formazione dei verbali delle sedute.

2. Egli ha inoltre funzioni consultive e può coordinare, su mandato dei Sindaco o della Giunta comunale, commissioni di studio o lavoro interne all'ente.

Art.48 - Vice Segretario

*1. Il Sindaco può incaricare un dipendente di livello apicale delle funzioni vicarie ed ausiliarie del Segretario comunale, da assolvere in assenza od impedimento, anche temporaneo, per motivi di fatto o di diritto, del titolare dell'ufficio. **Il Vice Segretario dovrà possedere i requisiti per l'accesso alla carriera dei Segretari Comunali e Provinciali.***

Capo II

Uffici e personale

Art.49 - Responsabili degli uffici e dei servizi.

1. In presenza di responsabili degli uffici e dei servizi nella pianta organica del Comune, agli stessi si intendono estese le previsioni dello Statuto relative ai funzionari.

2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato o, in mancanza del responsabile del servizio, dal Segretario comunale e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

3. I soggetti di cui al comma 2 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art.50 – Il personale comunale

Nel rispetto dei criteri fissati dal consiglio comunale, la giunta comunale disciplina in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Nello stesso regolamento sono disciplinate, in conformità alle norme di legge e contrattazione collettiva, procedure per una più adeguata selezione del personale.

Art.51 - Uffici

1. Il Comune di Venegono Inferiore, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 142/90, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti a lui attribuiti.*

2. Nell'organizzazione e gestione del personale il comune tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art.52 - Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.

3. Il sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, secondo le modalità previste dal regolamento.

4. La direzione degli uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al segretario comunale o a dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.

6. Il comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato

7. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del sindaco.

Art.53 - Incompatibilità

1. Il rapporto di impiego comunale è incompatibile con ogni altra prestazione lavorativa dipendente o professionale, indipendente o alle dipendenze dello Stato, ente pubblico o privato, salvo quanto specificatamente disposto in contrario dalla legge o dai regolamenti.

Capo III

Collaborazioni esterne

Art.54 - Collaborazioni esterne

1. Il Sindaco può conferire incarichi per collaborazioni esterne in relazione ad obiettivi determinati aventi ad oggetto prestazioni ad alto contenuto di professionalità.

Titolo VI

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art.55 - Organizzazione dei servizi

1. L'organizzazione dei servizi può avvenire nei seguenti modi:

- a) *in economia;*
- b) *mediante convenzione o concessione,*
- c) *mediante l'adesione o la costituzione di consorzi;*
- d) *mediante la creazione di apposite istituzioni;*
- e) *mediante la costituzione di società a capitale misto, con prevalenza di capitale pubblico;*
- f) *mediante la costituzione di società, con prevalenza di capitale privato.*

Art.56 - Gestione dei servizi

1. *L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.*
2. *La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge e dallo Statuto.*
3. *Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, consorzi, società per azioni o società a responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione al servizio da erogare, la partecipazione di soggetti pubblici o privati.*
4. *Per gli altri servizi la comparazione avviene tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra forma singola o associata mediante convenzioni o consorzi.*
5. *La realizzazione delle opere pubbliche e dei servizi pubblici aventi prospettive di estensione territoriale e di integrazione gestionale, vengono di norma attuati e gestiti in collaborazione con gli altri comuni, per semplificarne la realizzazione, anche, nei rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, e per favorire il raggiungimento della dimensione più adeguata ai fini della efficienza, agibilità, economicità e trasparenza.*
6. *Il Sindaco ha l'obbligo di riferire al Consiglio comunale annualmente sull'andamento dei*

servizi consorziati, dati in concessione o esercitati mediante società per azioni.

Art.57 - Organi delle aziende e delle istituzioni

1. Sono organi dell'azienda e dell'istituzione:

a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, funzioni disimpegnate presso enti pubblici o privati. La nomina è effettuata sulla base dei criteri fissati dal Consiglio;

b) il Presidente, nominato dal Sindaco, con le stesse procedure di cui alla lettera a) del presente articolo, prima e separatamente dell'elezione dei restanti componenti il Consiglio di Amministrazione;

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami dal Consiglio di Amministrazione.

2. *Apposito regolamento determina l'assetto organizzativo dell'istituzione, la dotazione organica del personale, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati della gestione. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con contratto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.*

3. *Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione di aziende, istituzioni, organi direttivi di consorzi e società possono essere revocati dal Sindaco con decreto motivato. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma il Sindaco dà comunicazione ai capi gruppo.*

Art.58 - Accordo di programma

1. *Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la*

conclusione di un accordo di programma.

2. L'accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni connesso adempimento.

3. Per la realizzazione dei fini, di cui ai commi 1-2, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, che si ritiene raggiunto con il consenso espresso o il silenzio protratto fin oltre il termine stabilito, è approvato con atto del Sindaco.

5. Qualora l'atto sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata, a pena di decadenza, dal Consiglio comunale entro trenta giorni.

6. La presente disciplina si applica a tutti gli accordi di programma relativi ad opere, interventi, programmi di intervento di competenza del Comune.

Art.59 - Società commerciali di diritto privato

1. Negli statuti delle società di cui alle lettere e) e f) dell'art. 55 del presente statuto, devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art.60 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Art.61 - Principi

1. *Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.*

2. *L'attività di revisione può comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere al Collegio dei Revisori e agli uffici amministrativi competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.*

Art.62 - Revisione economico-finanziaria

1. *Il Consiglio comunale elegge, ai sensi dell'art. 57 della legge n. 142/1990*, il Collegio dei Revisori.*

2. *Il regolamento di contabilità può prevedere cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza degli stessi, , applicando in quanto compatibili le norme del Codice Civile nonché del D.L. n. 77/95, relative ai sindaci delle società per azioni. Saranno comunque risultati assenti, senza giustificato motivo, a tre riunioni del collegio in un anno solare.*

3. *Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo disciplina, inoltre, le modalità con le quali i Revisori possono accedere agli atti connessi alla sfera della loro competenza.*

4. *In conformità alle deliberazioni del regolamento il Collegio svolge le seguenti funzioni:*

a) *collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo;*

b) *esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;*

c) *attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo,*

esprimendo, se del caso, rilievi e proposte intese a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. I Revisori rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

6. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

7. Nell'esercizio delle funzioni di verifica, controllo e vigilanza i Revisori possono ricorrere allo strumento dell'indagine a campione.

Art.63 - Controllo di gestione

1. E' introdotto nell'organizzazione amministrativa del Comune, previo adeguamento del sistema informativo, il controllo economico di gestione, da effettuarsi secondo le norme del regolamento di contabilità di cui all'art. 62, allo scopo di assicurare un maggior livello di efficienza dell'impiego delle risorse e di erogare servizi e prestazioni più coerenti con le esigenze della comunità di Venegono Inferiore, assicurando, nel contempo, l'equilibrio economico del bilancio comunale.

2. Il controllo si effettua mediante l'individuazione di centri di responsabilità e centri di costo, dei relativi indicatori di risultato, effettuando la valutazione costi-benefici. Il regolamento per la contabilità parallela può prevedere i criteri dei piani di controllo e del piano programma.

Art.64 - Principio di cooperazione

L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi di intese di cooperazione.

Art.65 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, compreso la costituzione

di uffici comuni nel rispetto delle modalità previste dal comma 3/bis art. 24 Legge 142/1990, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.*

2. Il Comune può promuovere anche la stipulazione di apposite convenzioni con enti privati operanti nel territorio comunale per la soluzione di problemi di interesse collettivo.

3. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.66 - Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non risulti conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle convenzioni, previsto nell'art.65.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal terzo comma dell'art. n. 65, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unicamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Titolo VIII

Art.67- Disposizioni finali

1. Il Consiglio comunale approva entro un anno tutti i Regolamenti previsti dallo Statuto.

2. (abrogato)